

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd e a./ Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs**

(Causa C-424/11) <sup>(1)</sup>

**(Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 77/388/CEE — Esenzione della gestione dei fondi comuni d'investimento — Portata — Regimi di pensioni di vecchiaia professionali)**

(2013/C 123/06)

Lingua processuale: l'inglese

#### Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

#### Parti

*Ricorrenti:* Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, National Association of Pension Funds Ltd, Ford Pension Fund Trustees Ltd, Ford Salaried Pension Fund Trustees Ltd, Ford Pension Scheme for Senior Staff Trustee Ltd

*Convenuti:* Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — First-Tier Tribunal (Tax Chamber) — Interpretazione dell'articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Interpretazione dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzioni — Portata dell'esenzione della gestione di fondi comuni d'investimento — Inclusione dei regimi pensionistici professionali

#### Dispositivo

L'articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, e l'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un fondo d'investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia non rientra nella nozione di «fondi comuni d'investimento», ai sensi di dette disposizioni, la cui gestione può essere esentata dall'imposta sul valore aggiunto alla luce dell'obiettivo di tali direttive e del principio di neutralità fiscale, qualora gli affiliati non sopportino il rischio della

gestione di detto fondo ed i contributi versati dal datore di lavoro al regime di pensioni di vecchiaia costituiscano per lui un mezzo per ottemperare ai propri obblighi giuridici nei confronti dei suoi dipendenti.

<sup>(1)</sup> GU C 311 del 22.10.2011.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — DKV Belgium/ Association belge des consommateurs test-achats ASBL**

(Causa C-577/11) <sup>(1)</sup>

**(Libera prestazione di servizi — Libertà di stabilimento — Direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE — Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita — Libertà tariffaria — Contratti di assicurazione malattia non legati all'attività professionale — Restrizioni — Motivi imperativi d'interesse generale)**

(2013/C 123/07)

Lingua processuale: il francese

#### Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

#### Parti

*Ricorrente:* DKV Belgium

*Convenuta:* Association belge des consommateurs test-achats ASBL

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d'appel de Bruxelles — Interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE, degli articoli 29, secondo comma, e 39, paragrafo 3, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1), nonché dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3) — Normativa nazionale che autorizza, nell'ambito dei contratti di assicurazione malattia non collegati all'attività professionale, solo un adeguamento annuale del premio, della franchigia e della prestazione, unicamente in base a criteri specifici — Regime di approvazione previa delle tariffe — Limitazione dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi — Motivi imperativi d'interesse generale

**Dispositivo**

Gli articoli 29 e 30, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»), e l'articolo 8, paragrafo 3, della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, nel testo di cui alla direttiva 92/49, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro che prevede, nell'ambito dei contratti di assicurazione malattia non legati all'attività professionale, disposizioni ai sensi delle quali il premio, la franchigia e la prestazione possono essere adeguati annualmente solo:

- sulla base dell'indice dei prezzi al consumo, o
- sulla base di un indice denominato «medico», se e nella misura in cui l'evoluzione di tale indice superi quella dell'indice dei prezzi al consumo, o
- dietro autorizzazione di un'autorità amministrativa, incaricata del controllo delle imprese di assicurazioni, adita su richiesta dell'impresa di assicurazione interessata, qualora tale autorità constati che l'applicazione della tariffa di detta impresa, nonostante gli adeguamenti tariffari calcolati in base a tali due tipi di indice, dà luogo o rischia di dar luogo a perdite.

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una simile normativa, sempreché non sussistano misure meno restrittive che consentano di conseguire, alle stesse condizioni, l'obiettivo di tutela del consumatore contro aumenti notevoli e inaspettati dei premi assicurativi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(<sup>1</sup>) GU C 32 del 4.2.2012.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 marzo 2013  
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] —  
ITV Broadcasting Limited e a./TV Catch Up Limited**

(Causa C-607/11) (<sup>1</sup>)

**(Direttiva 2001/29/CE — Articolo 3, paragrafo 1 —  
Diffusione via Internet, da parte di un terzo, dei programmi  
di emittenti televisive commerciali — «Live streaming» —  
Comunicazione al pubblico)**

(2013/C 123/08)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

High Court of Justice (Chancery Division)

**Parti**

Ricorrenti: ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd, ITV Studios Ltd

Convenuta: TV Catch Up Limited

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) — Nozione di «comunicazione al pubblico» — Autorizzazione, da parte dei titolari del diritto, alla trasmissione televisiva di loro opere sulla rete terrestre gratuita sull'intero territorio di uno Stato membro ovvero su una zona geografica limitata di quest'ultimo — Servizio di trasmissione continua, garantito da un organismo di radiodiffusione terzo, per gli abbonati individuali che hanno versato un canone audiovisivo e che possono così ricevere in diretta le trasmissioni in streaming su Internet

**Dispositivo**

- 1) La nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda una ritrasmissione delle opere incluse in una radiodiffusione televisiva terrestre
  - che sia effettuata da un organismo diverso dall'emittente originale,
  - mediante un flusso Internet messo a disposizione degli abbonati di tale organismo che possono ricevere detta ritrasmissione connettendosi al server di quest'ultimo,
  - sebbene tali abbonati si trovino nell'area di ricezione di detta radiodiffusione televisiva terrestre e la possano ricevere legalmente su un apparecchio televisivo.
- 2) Sulla risposta alla prima questione non incide il fatto che una ritrasmissione come quella in esame nel procedimento principale sia finanziata dalla pubblicità e abbia così carattere lucrativo.
- 3) Sulla risposta alla prima questione non incide il fatto che una ritrasmissione quale quella di cui trattasi nel procedimento principale sia effettuata da un organismo che si trova in concorrenza diretta con l'emittente originale.

(<sup>1</sup>) GU C 65 del 3.3.2012.